



# COMUNE DI NEONELI

## PROVINCIA DI ORISTANO

**ORIGINALE**

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 6 DEL 18-05-2023**

**Ufficio del Sindaco**

**Oggetto: Misure e prescrizioni comunali per la prevenzione da rischio incendi. Anno 2023**

### IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza di fieno, stoppie ed erbacce nei terreni incolti o boscati, giardini e cortili urbani possono causare gravi problemi di ordine sanitario in quanto favoriscono il proliferare di insetti e parassiti nocivi per la salute umana, creano intralcio alla viabilità stradale nonché gravi pericoli di incendio;
- le numerose strade comunali e vicinali sono spesso intransitabili a causa del restringimento dovuto alla mancata potatura delle siepi e dei rami nei terreni prospicienti le strade;
- l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni, cortili, giardini e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale potrebbe portare a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi tanto da creare problemi di sicurezza.

Preso atto che lo stato di abbandono, degrado ed incuria in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata e non, fronteggianti le strade urbane e vicinali in ambito urbano ed extraurbano, incide sulla viabilità e determina inconvenienti igienico sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica, oltre che pericolo d'incendio.

Visti:

- la Legge Regionale 27.04.2016 n. 8 "Legge Forestale della Sardegna";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 - "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025" e l'allegato "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8".

Rilevato che dal 1 giugno è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo).

Ritenuto di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari.

Attesa la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente.

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.

Visto il “Regolamento di igiene e polizia locale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/11/2020.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”.

### **ORDINA**

ai proprietari, possessori, detentori, a qualsiasi titolo, degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali del comune di Neoneli, di provvedere, entro il 1 giugno 2023, ai seguenti interventi:

- sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private confinanti con le suddette strade, nonché potatura delle piante e regolazione delle siepi e delle piante, anche di alto fusto poste in prossimità delle suddette strade, e recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
- raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle strade in questione o direttamente sul piano stradale e taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
- pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione e manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
- raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade e smaltimento dei materiali vegetali e dei rifiuti evitando il loro accatastamento nel terreno.

Considerato che nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, i lavori di pulizia delle aree (giardini, orti, cortili, campi incolti e similari) del centro urbano e delle aree periurbane dovranno svolgersi entro il 1 giugno 2023.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 ottobre 2023.

Sono fatti salvi tutti gli altri obblighi e disposizioni contenuti nelle prescrizioni regionali antincendio approvate con la deliberazione n. 17/53 del 04.05.2023.

## AVVERTE

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi:

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 3 lett. b), 5 e 6 lett. a), sarà punita a norma dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3 lett. a), e 4, sarà punita a norma dell'art. 24, comma 3, lett. c), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

## DISPONE

1. che la Polizia locale, gli Ufficiali della Compagnia Barracellare, tutte le Forze dell'Ordine nonché gli altri soggetti istituzionalmente preposti siano incaricati del controllo, del rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
2. che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.
3. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Oristano
  - Questura di Oristano
  - Comando Stazione Carabinieri Neoneli
  - Compagnia Barracellare di Neoneli
  - Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano
  - Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale di Neoneli

## INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 – 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Cau Salvatore



ORDINANZA DEL SINDACO n.6 del 18-05-2023 Comune di Neoneli